

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1852 DELLA COMMISSIONE****del 15 ottobre 2015****che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) La domanda globale di latte e prodotti lattiero-caseari si è generalmente deteriorata in tutto l'arco del 2014 e nella prima metà del 2015, in particolare in seguito a un rallentamento delle importazioni da parte della Cina, principale importatore mondiale di prodotti lattiero-caseari.
- (2) I prezzi dei prodotti lattiero-caseari subiscono una pressione al ribasso dovuta all'aumento dell'offerta nell'Unione e nelle principali regioni produttrici di latte del mondo.
- (3) Il 25 giugno 2015 il governo russo ha inoltre annunciato la proroga per un ulteriore anno del divieto d'importazione dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione, fino al 6 agosto 2016.
- (4) Il settore lattiero è attualmente alle prese con una situazione di perturbazione del mercato dovuta a un forte squilibrio tra l'offerta e la domanda a livello mondiale.
- (5) Di conseguenza, i prezzi del latte crudo e dei prodotti lattiero-caseari nell'Unione sono ulteriormente diminuiti e la pressione al ribasso sembra destinata a continuare, raggiungendo livelli insostenibili per molti agricoltori che si trovano ad affrontare problemi di liquidità e di tesoreria. Nel 2015 i prezzi medi dell'Unione per i principali formaggi erano diminuiti del 17 %.
- (6) Le misure di intervento sul mercato previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono giudicate sufficienti a fronte della situazione creata di recente, in quanto destinate ad altri prodotti come il burro e il latte scremato in polvere o limitate ai formaggi con indicazione geografica.
- (7) La minaccia di un grave squilibrio del mercato dei formaggi potrebbe essere attenuata o eliminata mediante l'ammasso. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di formaggio e fissarne anticipatamente l'importo.
- (8) È opportuno fissare un volume massimo per l'applicazione del regime e una ripartizione del volume totale per Stato membro sulla base delle rispettive produzioni di formaggio.
- (9) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Tuttavia, i formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta rappresentano solo una piccola quota della produzione totale dell'Unione. Per motivi di efficienza operativa e amministrativa, è opportuno predisporre un unico regime di aiuto all'ammasso privato che copra tutti i tipi di formaggi.
- (10) È opportuno escludere i formaggi che non si prestano all'ammasso.
- (11) In generale, per facilitare la gestione e il controllo, è opportuno che l'aiuto all'ammasso privato sia concesso solo ad operatori stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

